

Allegato parte integrante

Allegato 2) CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO

CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

per l'attuazione della Legge provinciale del 22 aprile 2014, n.1 articolo 54, commi 9 e 10, così come modificata dalla legge provinciale del 30 dicembre 2015, n. 21, articolo 30.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti condizioni si applicano ai mutui stipulati dall'Istituto di credito e agevolati in base alle disposizioni di cui Legge provinciale del 22 aprile 2014, n.1 articolo 54, comma 9 e 10, così come modificata dalla legge provinciale del 30 dicembre 2015, n. 21, articolo 30.

Art. 2

Caratteristiche del contratto di mutuo

1. Il contratto di mutuo deve avere le seguenti caratteristiche:
 - durata decennale;
 - rata annuale;
 - piano di ammortamento italiano (rata di capitale costante);
 - tasso fisso, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, nella misura massima corrispondente al tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del Tesoro 21.12.1994 in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
2. Nel contratto di mutuo deve essere indicato che il medesimo è destinato al finanziamento anche parziale delle spese relative agli interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica.

Art. 3

Istruttoria domande di mutuo

1. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto di credito dal richiedente il contributo allegando la comunicazione di ammissione all'agevolazione contributiva rilasciata dalla Provincia.
2. L'istituto di credito effettua l'istruttoria della domanda di mutuo e delibera insindacabilmente circa l'accoglimento della stessa.

Art. 4

Durata

1. Il convenzionamento ha durata pari al termine dell'iniziativa agevolativa.

2. L'istituto di credito può aderire al convenzionamento entro il termine dell'iniziativa agevolativa.

Art. 5
Diritto di recesso

1. L'Istituto di credito può recedere in ogni momento dal convenzionamento previa comunicazione alla Provincia con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
2. Per i contratti di mutuo stipulati dall'Istituto di credito fino al momento del recesso dalla convenzione si applicano le condizioni di cui all'articolo 2.

Art. 6
Procedura per l'adesione alla convenzione

1. L'istituto di credito comunica la volontà di adesione alla convenzione mediante l'invio al Servizio Autonomie Locali della Provincia del modulo di cui all'allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto.
2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di adesione di cui al comma 1.